

COMUNE DI BENESTARE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 175/2016 art. 20 comma 4.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 convocato come avvisi scritti in data 20.12.2018 prot. n. 7101 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Aloisi Maria Teresa, in seduta ordinaria di unica convocazione, nella sala delle adunanze del Comune, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.ro D'ordine	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE (si - no)
1	ROCCA ROSARIO	Sindaco - Presidente	SI
2	MANTEGNA DOMENICO	Consigliere	SI
3	MONTELEONE CAMILLO	Consigliere	NO
4	NASTASI DANIELE	Consigliere	SI
5	VARACALLI GIUSEPPE	Consigliere	SI
6	PORTOLESI GIUSEPPE	Consigliere	SI
7	ALOISI MARIA TERESA	Consigliere	SI
8	TRIMBOLI DOMENICO	Consigliere	NO
9	ROCCA VINCENZO	Consigliere	NO
10	ROMEO FABIO	Consigliere	NO
11	ZITO FAUSTINA	Consigliere	NO

Presenti n°: 6 ;

Assenti n°: 5 ;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Caterina Giroladini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che essendo presenti n. 5 consiglieri, su 10 Consiglieri assegnati al Comune e su 10 Consiglieri in carica più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere =====; per come in calce riportato,

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti n. 5 consiglieri oltre il Sindaco . Assenti n. 5 (consiglieri di maggioranza Monteleone e Trimboli, consiglieri di minoranza Rocca Vincenzo, Romeo e Zito).

Assume la presidenza del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio consigliere Aloisi Maria Teresa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione annuale di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Benestare con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. **36** del **11/08/2017** ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

A seguito di tale deliberazione, l'Ente ha avviato le procedure volte alla dismissione delle proprie quote di partecipazione all'interno delle società per le quali ha ritenuto di volere dismettere, giuste note prot. 4202 - 4203 - 4204 - 4205 e 4206 del 15/09/2017, tramite le quali le individuate società venivano informate relativamente alle decisioni assunte dall'Ente e invitate ad effettuare gli adempimenti consequenziali in merito;

Considerato che, alla data odierna il Comune di Benestare detiene le seguenti partecipazioni societarie:

ASMENET CALABRIA

Società consortile a r.l. sede legale : via G. Pinna -Lamezia Terme (CZ).

Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata. Ha, come oggetto sociale, la realizzazione di centri di

servizi territoriali (CST) che garantiscono la diffusione di servizi innovativi, sostiene ed eroga servizi di e-government degli Enti locali della regione Calabria - attraverso la messa a disposizione dei medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.

In particolare fornisce i seguenti servizi :

- a) -firma digitale;
- b)-protocollo elettronico ;
- c)-tenuta sito istituzionale del Comune ;
- d)- mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL ;
- e)- svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC).
- f)- altri servizi in via di definizione.

Il Comune possiede una quota societaria pari ad euro 245,00

pari allo 0,25 %,

inizio e fine partecipazione : 20.06.2011 - 31.12.2030.

relativamente alla quale il **Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione azionaria del Comune nella società ASMENET CALABRIA Società consortile a r.l. sede legale : via G. Pinna -Lamezia Terme (CZ), come emerge dalla deliberazione n. 36 dell' 11/08/2017.**

SOCIETA' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA

Società per Azioni sede legale: corso della Repubblica, 60 - Siderno (RC).

Ha, come oggetto sociale, la gestione pubblici servizi affidati da enti pubblici e privati per la raccolta, trasporto e recupero e riciclaggio e smaltimento rifiuti, costruzioni impianto per trattamento rifiuti, bonifica siti, manutenzione verde pubblico e pulizia edifici pubblici, affissione e de affissione manifesti.

In particolare fornisce i seguenti servizi :

- a) -raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti;
- b)-raccolta differenziata limitata alla carta ed alluminio

il Comune possiede una quota societaria pari al 0,814 % inizio e fine partecipazione : 17.10.2000 - 31.12.2030

In ordine alla partecipazione azionaria del Comune nella SOCIETA' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA - con sede in Siderno (RC), il **Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione il mantenimento della predetta partecipazione** in quanto i servizi resi tendono al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, **come emerge dalla deliberazione n. 36 dell' 11/08/2017.**

CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE

Consorzio tra enti locali (art.31 TUEL n.267/2000)sede legale : piazza Mercato - Martone (RC).Ha, come oggetto sociale, la rappresentanza unitaria tra i Comuni in seno alla Società Mista Locride Ambiente spa Siderno e gestione servizi per conto degli enti aderenti.

In particolare fornisce i seguenti servizi :

- a)- rappresentanza del Comune in seno alla S.M. Locride Ambiente - Siderno -
- b)-al momento non fornisce altri servizi al Comune.

In ordine alla partecipazione azionaria del Comune nel CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE - con sede in Martone (RC) - , **Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione il mantenimento della predetta partecipazione**, fino alla conclusione del processo di razionalizzazione nella Società Locride Ambiente spa - Siderno, trattandosi di organismo che ha, come oggetto sociale, la rappresentanza unitaria tra i Comuni in seno alla Società Mista Locride Ambiente spa Siderno e gestione servizi per conto degli enti aderenti, **come emerge dalla deliberazione n. 36 dell' 11/08/2017.**

-SOCIETA' MISTA LOCRIDE SVILUPPO

Società Consortile per Azioni,- sede legale : via Erasippe - Locri (RC).

Questo Comune ha aderito, nell'ambito del Patto Territoriale della Locride, alla suddetta S.p.A., successivamente trasformata in Società Consortile per azioni .

La partecipazione del Comune in cinquanta azioni da € 51,64, per un totale di € 2.582,00. - quota societari 1% La partecipazione in detta società è stata giustificata dalla partecipazione al Patto Territoriale della Locride e per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Locride. Il Comune deve a tutt'oggi definire procedure di progetti rientranti nel patto territoriale della Locride; pertanto ha rinnovato la convenzione per le pratiche dello sportello unico. Si da atto che è in corso una trasformazione della ragione sociale (da società consortile per azioni in società consortile a responsabilità limitata).

Il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione azionaria del Comune in LOCRIDE SVILUPPO -- Società consortile per azioni - con sede in Locri (RC)- come emerge dalla deliberazione n. 36 dell' 11/08/2017.

GRUPPO Azione Locale (G.A.L.) " terre locridee" presso il Comune di Siderno.

Il Sindaco evidenzia che il GAL si pone come obiettivo lo sviluppo e la promozione locale su diversi ambiti e tramite varie modalità operative meglio specificate e illustrate nella deliberazione consiliare n. 23/2016 con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di aderire alla predetta società consortile a responsabilità limitata;

Il Sindaco ritiene, in ordine alla partecipazione azionaria del Comune nel **GRUPPO Azione Locale (G.A.L.) " terre locridee" presso il Comune di Siderno**, che sussistono e permangono le condizioni per il mantenimento di detta partecipazione in quanto i servizi resi sono e risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto propone al Consiglio Comunale di deliberare il mantenimento della partecipazione azionaria del Comune nel GRUPPO Azione Locale (G.A.L.) " terre locridee" presso il Comune di Siderno, come emerge dalla deliberazione n. 36 dell' 11/08/2017.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Benestare e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti

affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dalla quale risultano le partecipazioni come in precedenza elencate;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Benestare detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata come segue:
 - o ASMENET CALABRIA Società consortile a r.l. - sede legale : via G. Pinna -Lamezia Terme (CZ). Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata . Ha, come oggetto sociale, la realizzazione di centri di servizi territoriali (CST) che garantiscono la diffusione di servizi innovativi, sostiene ed eroga servizi di e- government degli Enti locali della Regione Calabria - attraverso la messa a disposizione dei medesimi di risorse tecnologiche e di know-how specialistico. In particolare fornisce i seguenti servizi : a)-firma digitale; b)-protocollo elettronico ; c)-tenuta sito istituzionale del Comune ; d)-mercato elettronico locale - attraverso la consociata ASMEL ; e)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC). f)- altri servizi in via di definizione. Il Comune possiede una quota societaria pari ad euro 245,00 pari allo 0,25 %, inizio e fine partecipazione : 20.06.2011 - 31.12.2030;
 - o SOCIETÀ' MISTA LOCRIDE AMBIENTE SPA Società per Azioni - Sede legale : corso della Repubblica, 60 Siderno (RC). Ha, come oggetto sociale, la gestione pubblici servizi affidati da enti pubblici e privati per la raccolta, trasporto e recupero e riciclaggio e smaltimento rifiuti, costruzioni impianto per trattamento rifiuti, bonifica siti, manutenzione verde pubblico e pulizia edifici pubblici , affissione e de affissione manifesti. In particolare fornisce i seguenti servizi : a)-raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti ; b)-raccolta differenziata limitata alla carta ed alluminio ; Il Comune possiede una quota societaria pari al 0,814%, inizio e fine partecipazione : 17.10.2000 - 31.12.2030;
 - o CONSORZIO LOCRIDE AMBIENTE Consorzio tra enti locali (art.31 TUEL n.267/2000) - sede legale: piazza Mercato - Martone (RC). Ha, come oggetto sociale, la rappresentanza unitaria tra i Comuni in seno alla Società Mista Locride Ambiente spa Siderno e gestione servizi per conto degli enti aderente. In particolare fornisce i seguenti servizi : a)-rappresentanza del Comune in seno alla S.M. Locride Ambiente - Siderno - b)-al momento non fornisce altri servizi al Comune Il Comune possiede una quota societaria pari ad euro 1.323,78 inizio e fine partecipazione : 20.08.2000 - 31.12.2020;

- SOCIETÀ' MISTA LOCRIDE SVILUPPO Società Consortile per Azioni - sede legale : via Erasippe - Locri (RC). Questo Comune ha aderito, nell'ambito del Patto Territoriale della Locride, costituendo una S.p.A., successivamente trasformata in Società Consortile per azioni . Partecipazione del Comune in cinquanta azioni da € 51,64, per un totale di € 2.582,00. - quota societari 1% La partecipazione in detta società è stata giustificata dalla partecipazione al Patto Territoriale della Locride e per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Locride. Il Comune non deve a tutt'oggi definire procedure di progetti rientranti nel patto territoriale della Locride; inoltre non ha rinnovato la convenzione per le pratiche dello sportello unico. E' inoltre in corso una trasformazione della ragione sociale società (da società consortile per azioni in società consortile a responsabilità limitata);
 - Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Terre Locridee" Società Consortile Cooperativa a Responsabilità - sede legale in Piazza Vittorio Veneto – 89048 Siderno RC - P.I. & C.F.: 02965220805 - Presso il Comune di Siderno - Il G.a.l. cui al presente punto, si pone come obiettivo lo sviluppo e la promozione locale su diversi ambiti e tramite varie modalità operative meglio specificate e illustrate negli allegati e nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09 Giugno 2016, con la quale il Consiglio Comunale di Benestare ha stabilito di aderire alla predetta Società Consortile a Responsabilità Limitata. Ad oggi è da rilevare come non siano stati rilevati elementi utili alla effettiva quantificazione delle quote di partecipazione dell'Ente e/o della precisa misura delle stesse.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
 3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Aloisi Maria Teresa

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Caterina Giroidini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 04 MAR. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 04 MAR. 2019

Il Messo Comunale

F.to Giuseppe Romeo

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 04 MAR. 2019 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 1161

Data: 04 MAR. 2019

Il Segretario Generale

F.to Dott. Stranges Domenico

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data _____

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Caterina Giroidini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 04 MAR. 2019



Il Segretario Generale

Dott. Stranges Domenico

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04 MAR. 2019 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale

F.to Dott. Stranges Domenico